



*Autorità Garante
per l'infanzia e l'adolescenza
della Regione Calabria*

Il Garante

Prot. 127

Reggio Calabria, 10.03.2014

On. Rosy Bindi
Presidente della Commissione
Parlamentare Antimafia
Palazzo San Macuto
Roma

Oggetto: Richiesta audizione in Commissione Antimafia.

On. Presidente,

quale garante dell'infanzia e dell'adolescenza di una regione in cui è molto radicata e diffusa la criminalità organizzata, chiedo di poter essere audita per riferire sulla condizione dei minori di ambienti familiari intrisi di appartenenza alla criminalità organizzata e con familiari detenuti e condannati per reati di mafia, omicidio ed altri gravi delitti.

Si tratta di minori il cui ambiente familiare ha avuto una negativa influenza con manifestazioni di pericolosità sociale, grave rischio di devianza, irregolarità nella condotta e nello stile di vita dato da frequentazioni con pregiudicati, reiterata assenza scolastica, atteggiamenti violenti improntati al bullismo.

Da circa due anni, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria sta adottando alcuni provvedimenti, in via d'urgenza e *inaudita altera parte*, differendo il contraddittorio con le famiglie controparti, in presenza di emergenze improcrastinabili e di rischi di integrità psicofisica dei minori da tutelare. La scrivente Authority ha segnalato che in presenza dei cc.dd. figli di mafia (cioè di minori educati dai genitori alla criminalità), qualora venga accertato il pregiudizio minorile (condivisione del *modus vivendi*

criminale e mafioso del genitore), l'adozione di provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. non costituisce deportazione del minore in spregio e violazione del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e del diritto all'amore genitoriale e alle relazioni familiari, ma di un atto dovuto del magistrato che, nel bilanciamento degli interessi minorili (diritto a crescere ed essere educato nella propria famiglia e diritto ad una sana crescita psicofisica esente da pregiudizi per il minore), attraverso l'allontanamento dalla famiglia di origine, sottrae il minore al pregiudizio subito e subendo.

Con tale misura viene consentita al minore di poter acquisire quei valori civici che lo renderanno, raggiunta la maggiore età, un uomo libero dalla mentalità mafiosa.

L'allontanamento del figlio di mafia costituisce solo una possibilità offerta al minore di ricevere aiuto da educatori, psicologi, servizi e famiglie che si dichiarano disponibili al conseguente ufficio di diritto civile (affidamento eterofamiliare) affinché il minore sia aiutato nell'acquisizione di quegli strumenti che lo aiuteranno ad uscire dalla educazione mafiosa, in luogo dei genitori che si sono dimostrati inadeguati ed incapaci, per le più svariate ragioni, a svolgere tale compito essenziale per la sana crescita psicofisica del minore.

Questo compito spettante ai genitori destinatari di un provvedimento di ablazione o limitazione della potestà genitoriale viene provvisoriamente sospeso ed esercitato da altre figure che, in attuazione dei provvedimenti del caso resi *rebus sic stantibus*, si fanno carico di curare la patologia educativa familiare onde consentire il ritorno dei minori nella famiglia di origine.

È evidente che tale rientro sarà possibile solo quando la famiglia di origine sarà in grado di non indurre il minore, anche in termini educativi, alla vita criminale e a non trasmettergli i valori di mafia.

Resto in attesa di un cortese riscontro e porgo distinti saluti.

Marilina Intrieri

Reggio Calabria - palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova
Tel. 0965 880454- Fax 0965.1812019 - 3291638932-3347852151
on.marilinaintrieri@gmail.com, garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it,